



Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 2020¹,
decreta:

I

La legge del 14 dicembre 2001² sul cinema è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'articolo 14 capoverso 1 «Ufficio federale competente (Ufficio)» è sostituito con «Ufficio federale della cultura (UFC)».*

² *Negli articoli 14 capoverso 2, 15 capoverso 3, 20 capoversi 1 e 2, nonché 23 capoverso 3 «Ufficio» è sostituito con «UFC».*

Art. 8, rubrica e cpv. 1

Promozione cinematografica

¹ Gli aiuti finanziari sono accordati:

- a. sulla base di criteri di qualità (promozione selettiva);
- b. sulla base di criteri di successo (promozione legata al successo);
- c. sulla base di criteri legati alla sede (promozione legata alla sede di produzione); o
- d. in funzione del contributo fornito alla pluralità e alla qualità dell'offerta cinematografica in tutte le regioni della Svizzera (promozione della pluralità).

¹ FF 2020 2813

² RS 443.1

Art. 10 cpv. 2

² Sono esclusi contratti di prestazioni con imprese che perseguono scopi lucrativi.

Art. 15 cpv. 2

² Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi e degli operatori che offrono film online nonché eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario. Possono essere impiegati per:

- a. compiti di cui agli articoli 3–6;
- b. compiti legati al prelievo della tassa;
- c. compiti legati all'esecuzione del capitolo 3a.

Art. 19a Accesso al patrimonio cinematografico

¹ I film sostenuti dalla Confederazione sono depositati presso la Fondazione «Cine-teca svizzera».

² Trascorsi cinque anni dalla loro uscita, possono essere resi accessibili al pubblico.

Art. 24 cpv. 1, 3^{bis} e 5

¹ e ^{3bis} *Abrogati*

⁵ I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.

*Titolo dopo l'art. 24***Capitolo 3a: Prescrizioni sulla promozione della pluralità dell'offerta cinematografica al di fuori delle sale****Sezione 1: Pluralità dell'offerta cinematografica***Art. 24a*

¹ Le imprese che offrono film in Svizzera attraverso servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono garantire, a favore della pluralità dell'offerta, che almeno il 30 per cento dei film sia costituito da film europei e che questi siano espressamente contrassegnati e facilmente reperibili.

² L'obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all'estero che si rivolgono al pubblico svizzero.

³ Il Consiglio federale può esonerare un'impresa dall'obbligo di cui al capoverso 1 se:

- a. non raggiunge una determinata cifra d'affari minima;
- b. mostra film in modo sporadico; oppure

- c. l'obbligo risulta sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente per via del tipo di film offerti, dell'orientamento tematico dell'offerta o perché ripropone inalterata l'offerta di terzi.

Sezione 2: Considerazione della creazione cinematografica svizzera indipendente

Art. 24b Principio

¹ Le imprese che offrono film in Svizzera nel quadro dei loro programmi oppure attraverso servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono destinare ogni anno almeno il 4 per cento dei loro proventi lordi alla creazione cinematografica svizzera indipendente oppure versare una corrispondente tassa di promozione.

² L'obbligo di cui al capoverso 1 si applica anche alle imprese con sede all'estero che si rivolgono al pubblico svizzero.

³ La presente sezione non si applica alla Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR).

Art. 24c Spese computabili

¹ Sono riconosciute come spese solo le prestazioni pecuniarie per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero, versate a terzi indipendenti con sede o domicilio in Svizzera.

² Sono computabili le spese per:

- a. l'acquisto dei diritti di commercializzazione per l'offerta propria dei titolari dei diritti e i compensi per lo sfruttamento dei film giusta la legge del 9 ottobre 1992³ sul diritto d'autore alle società di gestione autorizzate;
- b. la realizzazione di film su ordinazione commissionati a case di produzione svizzere indipendenti con la partecipazione di cineasti indipendenti;
- c. la coproduzione di film nel quadro di un contratto di coproduzione con una casa di produzione svizzera indipendente con la partecipazione di cineasti indipendenti.

³ Dalle spese vanno dedotti tutti i sussidi per la promozione della cultura e del cinema versati da Confederazione, Cantoni e Comuni nonché da istituzioni sostenute da questi in misura preponderante oppure finanziate attraverso tasse pubbliche.

Art. 24d Proventi lordi

¹ Sono considerati proventi lordi tutte le entrate che derivano all'impresa in relazione al suo programma o alla sua offerta cinematografica, in particolare:

- a. la remunerazione per l'utilizzo o l'acquisto dei film proposti;

³ RS 231.1

- b. le entrate per la pubblicità e lo sponsoring;
- c. la remunerazione per l'utilizzo di dati.

² Nel caso delle imprese con sede all'estero sono determinanti solo i proventi lordi realizzati in Svizzera.

Art. 24e Tassa di promozione

¹ Il Consiglio federale disciplina la procedura per la determinazione e il prelievo della tassa di promozione nonché le modalità per la collaborazione con le autorità estere. In questo ambito tiene conto degli interessi legittimi delle imprese toccate a che non vengano divulgati i loro segreti commerciali.

² Può esonerare un'impresa dall'obbligo di considerare la creazione cinematografica svizzera indipendente se:

- a. non raggiunge una determinata cifra d'affari minima;
- b. mostra film in modo sporadico; oppure
- c. l'obbligo risulta sproporzionato o impossibile da osservare, segnatamente per via del tipo di film offerti o dell'orientamento tematico dell'offerta, se il programma televisivo ha una diffusione limitata, oppure perché ripropone inalterata l'offerta di terzi.

Art. 24f Assistenza amministrativa

Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente all'UFC i dati che possono essere utili all'esecuzione del presente capitolo. I dati sono resi accessibili singolarmente, in elenchi o su supporti elettronici di dati.

Sezione 3: Obblighi di registrazione, di rendicontazione e di notifica

Art. 24g Obbligo di registrazione

¹ Le imprese che offrono film in Svizzera nel quadro dei loro programmi oppure attraverso servizi elettronici su richiesta o in abbonamento, devono iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.

² Le imprese che non sono iscritte nel registro di commercio svizzero devono indicare nel registro un recapito in Svizzera e designare le persone responsabili.

³ Tutti i cambiamenti devono essere notificati immediatamente all'UFC.

Art. 24h Obbligo di rendicontazione

¹ Le imprese di cui all'articolo 24g capoverso 1 devono ogni anno:

- a. presentare all'UFC un rapporto che indichi se e come sono stati adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 24a capoverso 1;

- b. notificare all'UFC i dati necessari al controllo dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 24b, in particolare sui proventi lordi realizzati nonché sulle spese fatte valere per l'acquisto, la produzione o la coproduzione di film svizzeri e di film riconosciuti come coproduzioni svizzere con l'estero.

² Le imprese esonerate dagli obblighi giusta l'articolo 24a capoverso 3 o l'articolo 24e capoverso 2 comunicano eventuali cambiamenti concernenti le condizioni che determinano l'esonero.

Art. 24i Obbligo di notifica

¹ Le imprese che offrono film a pagamento in Svizzera attraverso servizi elettronici su richiesta o in abbonamento devono notificare alla Confederazione il numero di richieste per ciascun film.

² I dati sono pubblicati periodicamente.

Art. 27 cpv. 1

¹ Chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 23 capoversi 2 e 3 o 24g capoversi 1 e 2, è punito con una multa.

Art. 28 cpv. 1

¹ Chiunque, come membro della direzione di un'impresa, omette di fornire i dati che ha l'obbligo di notificare conformemente all'articolo 24 capoversi 2 e 3, 24h o 24i capoverso 1 nonostante sia stato diffidato, oppure fornisce intenzionalmente false informazioni, è punito con una multa.

Art. 33 lett. f

Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti in particolare:

- f. la collaborazione tra autorità, la protezione dei dati e l'ammissibilità di contributi finanziari e tasse legati ad attività transfrontaliere.

II

La legge federale del 24 marzo 2006⁴ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2

² L'obbligo di destinare una parte dei proventi alla creazione cinematografica svizzera indipendente, cui sono soggette le emittenti televisive che nei loro programmi trasmettono film, è retto dalla legge del 14 dicembre 2001⁵ sul cinema.

⁴ RS 784.40

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.